

Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 28 ottobre 2004

*Il Dipartimento federale delle finanze
ordina:*

I

L'allegato all'ordinanza del 20 settembre 1999¹ sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica di un'agevolazione doganale

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
<i>Agevolazione attuale</i>			
2009. 61 11	Succhi d'uva, non concentrati, non fermentati, senza aggiunta di alcole, in recipienti di capacità eccedente 3 l	per la fabbricazione di succhi d'uva analcolici	15.—
<i>Sostituire con</i>			
2009. 61 11	Succhi d'uva, non concentrati, non fermentati, senza aggiunta di alcole, in recipienti di capacità eccedente 3 l	per la fabbricazione di succhi d'uva analcolici o miscele analcoliche di succo d'uva con altri succhi di frutta	15.—

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

28 ottobre 2004

Dipartimento federale delle finanze:
Hans-Rudolf Merz

¹ RS 631.146.31

